



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consigliere Segretario  
Avv. Giovanna Ollà

Roma, 24 ottobre 2023

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea

Via pec: [ordineavvocativrea@pec.it](mailto:ordineavvocativrea@pec.it)

Si comunica che il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 15 settembre 2023 ha formulato il seguente parere:

“il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, ha chiesto di sapere se sussista incompatibilità con l'esercizio della professione forense per l'iscritto che assuma la carica di consigliere di amministrazione in società a responsabilità limitata composta unicamente da soggetti appartenenti alla medesima famiglia (compreso l'iscritto) con deleghe in ambito amministrativo e senza potere gestorio.

Le deleghe riguarderebbero, in particolare: affari bancari, rapporti con le PP. AA., rappresentanza giudiziale della società e rappresentanza contrattuale.

Secondo il consolidato orientamento del Consiglio Nazionale Forense – tanto in sede giurisdizionale, quanto in sede consultiva - “L'avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 Cdf in relazione alla previsione dell'art. 18 della Legge n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l'avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante, né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022).

Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022, nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017.

Alla luce di tale orientamento, l'assunzione di poteri gestori è compatibile con l'esercizio della professione solo nel caso in cui la società non eserciti attività di natura commerciale.

In tutti gli altri casi, l'assunzione di cariche sociali – ivi compresa quella di consigliere di amministrazione – è compatibile con l'esercizio della professione solo ove non comporti l'esercizio di poteri gestori.

Il quesito non precisa, invero, quale sia l'oggetto dell'attività della S.r.l. cui partecipa l'iscritto e tuttavia precisa che le deleghe attribuite all'iscritto non comporterebbero “poteri gestori”.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consigliere Segretario  
Avv. Giovanna Ollà

Fermo restando il prudente apprezzamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sull'effettiva natura dei poteri esercitati dall'iscritto in ambito societario (specie con riferimento agli "affari bancari" e alla "rappresentanza contrattuale"), dal quesito non emergono elementi sufficienti per affermare la sussistenza di una causa di incompatibilità."

Con i più cordiali saluti,

Il Consigliere Segretario  
Avv. Giovanna Ollà